

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg 312/2011

Art. 1 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg. 312/2011
Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 312/2011
Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPReg. 312/2011
Art. 4 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg. 312/2011
Art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPReg. 312/2011
Art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 312/2011
Art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPReg. 312/2011
Art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPReg. 312/2011
Art. 9 modifiche all'articolo 9 del DPReg. 312/2011
Art. 10 aggiunta all'articolo 10 del DPReg. 312/2011
Art. 11 sostituzione dell'articolo 11 del DPReg. 312/2011
Art. 12 modifiche all'articolo 12 del DPReg. 312/2011
Art. 13 sostituzione dell'articolo 13 del DPReg. 312/2011
Art. 14 modifiche all'articolo 14 del DPReg. 312/2011
Art. 15 sostituzione dell'articolo 15 del DPReg. 312/2011
Art. 16 sostituzione dell'articolo 16 del DPReg. 312/2011
Art. 17 modifiche all'articolo 17 del DPReg. 312/2011
Art. 18 sostituzione dell'articolo 18 del DPReg. 312/2011
Art. 19 sostituzione dell'articolo 19 del DPReg. 312/2011
Art. 20 modifiche all'articolo 20 del DPReg. 312/2011
Art. 21 modifiche all'articolo 21 del DPReg. 312/2011
Art. 22 sostituzione dell'articolo 22 del DPReg. 312/2011
Art. 23 modifiche all'articolo 23 bis del DPReg. 312/2011
Art. 24 sostituzione dell'articolo 23 ter del DPReg. 312/2011
Art. 25 sostituzione dell'allegato A al DPReg. 312/2011
Art. 26 entrata in vigore
Allegato A

art. 1 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007),>> sono sostituite dalle seguenti: <<11/2011>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come disposto dall'articolo 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).>>.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 dopo le parole: <<attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché l'eventuale concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche ed integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>>;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Ai fini di cui al comma 4, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>;

f) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

<<4 ter. Nel caso di cui al comma 4 bis, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti

parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<delle persone>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei soci>>;

b) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

<<a bis) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;>>;

c) dopo la lettera a bis) sono inserite le seguenti:

<<a ter) giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

a quater) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;>>;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;>>;

e) alla lettera c) la parola: <<costituito>> è sostituita dalla seguente: <<costituito>>;

f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro;>>;

g) le lettere e) ed f) sono abrogate;

h) la lettera f bis) è sostituita dalla seguente:

<<f bis) soggetto gestore: Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 bis.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono sopresse le parole: <<ottenuti per le stesse iniziative ed>>.

art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche dopo le parole: <<danneggiate da eventi calamitosi),>> sono inserite le seguenti: <<come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005,>> e le parole: <<28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),>>, sono sostituite dalle seguenti: <<445/2000,>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese femminili che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

b) dimensione di PMI;

c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;

d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono escluse dai contributi le imprese:

a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: <<Iniziativa>> è sostituita dalla seguente: <<Progetti>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I progetti di imprenditoria femminile sono realizzati presso la sede legale od unità operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale.>>;

c) al comma 2 le parole: <<Sono finanziabili le iniziative che>> sono sostituite dalle seguenti: <<I progetti di imprenditoria femminile>>;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2.>>;

e) al comma 3 le parole: <<Le iniziative per le quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori a 5.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2>>.

art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<del progetto di imprenditoria femminile, come specificate ai commi 2 e 3 bis, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda>>;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica>> sono sostituite dalle seguenti: <<spese per investimenti,

strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di:>>;

c) al numero 6 della lettera a) del comma 2 dopo la parola: <<pertanto>> sono inserite le seguenti: <<, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,>>;

d) il numero 7 della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:

<<7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;>>;

e) al numero 8 della lettera a) del comma 2 prima delle parole: <<pubblicità e attività promozionali>> sono inserite le seguenti: <<materiali e servizi concernenti>>;

f) al numero 1 della lettera b) del comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente parola: <<notarile>>;

g) al numero 5 della lettera c) del comma 2 dopo le parole <<contratto registrato>> sono aggiunte le seguenti: <<,>>;

h) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'articolo 9, comma 3, lettere i) e k), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro.>>.

i) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.>>;

l) il comma 5 è abrogato;

m) al comma 5 bis le parole: <<16, comma 1 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),>>.

art. 9 modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1, che possono essere sostenute a partire dall'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>;

b) al comma 2 le parole: <<20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono sostituite dalle parole: <<7/2000>>;

c) alla lettera e) del comma 3 prima della parola: <<beni>> sono inserite le seguenti: <<acquisto o locazione finanziaria di>>;

- d) alla lettera g) del comma 3 le parole: <<10 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<100 euro>>;
- e) la lettera l quater) del comma 3 è abrogata.

art. 10 aggiunta all'articolo 10 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 8>>.

art. 11 sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
(Riparto provinciale e presentazione della domanda)
 1. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.
 2. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.
 3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
 4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet ufficiale del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.
 5. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
 6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:
 - a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
 - b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
 7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.
 8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.
 9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
 - a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
 - c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
 - e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
 - f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.
10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 19.
11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.>>.

art. 12 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i commi 1 ante), 1 ante bis), 1 ante ter), e 1) sono abrogati;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.>>;
 - c) al comma 4 le parole: <<dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<del procedimento>> e le parole :<<E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.>> sono soppresse;
 - d) il comma 6 è abrogato;
 - e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 il soggetto gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.>>;
 - f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessità in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 8.>>.

art. 13 sostituzione dell'articolo 13 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Concessione del contributo)

1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Il soggetto gestore comunica l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ai soggetti beneficiari entro i quindici giorni successivi. Tale provvedimento stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 15;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

3. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse rese disponibili possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti di cui al comma 4.

4. In conformità all'articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011, le domande sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in conformità all'articolo 11, comma 3, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 14 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: <<e conclusione>> sono soppresse;

b) il comma 1 è abrogato;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) nel caso di acquisto di beni mobili e di interventi edilizi, la data della prima fattura;>>;

d) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

e) il comma 3 è abrogato.

art. 15 sostituzione dell'articolo 15 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Presentazione della rendicontazione)

1. I progetti di imprenditoria femminile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG. E' consentita la richiesta di proroga

del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. La rendicontazione è presentata:

a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;

b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;

c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.>>.

art. 16 sostituzione dell'articolo 16 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. Le spese di cui all'articolo 8, comma 3 bis, possono essere sostenute anche

mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.

9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia del contributo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia del contributo.

10. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.>>.

art. 17 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 15, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore>>;

b) al comma 2 le parole: <<comma 12>>, sono sostituite dalle seguenti: <<comma 13>>;

c) al comma 3 le parole: <<della Regione e>> sono soppresse;

d) al comma 3 bis) le parole: <<l'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>.

art. 18 sostituzione dell'articolo 18 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 19 sostituzione dell'articolo 19 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13;

d) nel caso di cui all'articolo 16, comma 14;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;

f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

g) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;

h) nei casi di cui all'articolo 20, commi 7 e 8.

3. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 bis e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera e).

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

art. 20 modifiche all'articolo 20 del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<oggetto del contributo>> sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) mantenimento del vincolo di destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 22;>>

d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<e) permanenza del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come stabilito dall'articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera

g);>>;

e) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti>> sono soppresse;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera d), i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di imprenditoria femminile.>>;

g) al comma 3 le parole: <<della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<, comma 5 bis), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione>>;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.>>;

i) al comma 5 le parole: <<l'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;

l) al comma 6 le parole: <<Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'ufficio competente si riserva la>> sono sostituite dalle seguenti: <<Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il soggetto gestore ha>>.

art. 21 modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: <<ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000>>.

art. 22 sostituzione dell'articolo 22 del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Operazioni straordinarie)

1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 3, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo

- alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.>>.

art. 23 modifiche all'articolo 23 bis del DPRReg. 312/2011

1. All'articolo 23 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella rubrica la parola: <<comunitaria>> è sostituita dalle seguenti: <<dei Fondi strutturali>>;
 - b) al comma 1 le parole: <<comunitari>> e <<comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Unione europea>>;
 - c) al comma 2 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>.

art. 24 sostituzione dell'articolo 23 ter del DPRReg. 312/2011

1. L'articolo 23 ter del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
- <<Art. 23 ter
(Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione)
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.
 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
 3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 nel quadro del PAC, in deroga a quanto stabilito all'articolo 10, comma 1, l'intensità del contributo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa giovanile, l'intensità del contributo concedibile è aumentata di un punto percentuale.>>.

art. 25 sostituzione dell'allegato A al DPRReg. 312/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 26 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPreg. 312/2011

<<Allegato A

(Riferito all'articolo 6, comma 1 bis)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali

separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE